

PROVINCIA DI PADOVA

Decreto del Dirigente Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ciclabilità - Rep. n. 30.253 Reg. int. n. 895 del 2 ottobre 2023

Chiron Energy SPV 17 S.r.l. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", via La Pioppa snc, nel Comune di Masi (PD). Determinazione urgente dell'indennità provvisoria e imposizione servitù di elettrodotto, ai sensi degli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 327/2001.

PREMESSO che Chiron Energy Real Estate S.r.l. (ora Chiron Energy SPV 17 S.r.l.) ha presentato istanza alla Regione del Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota registrata al protocollo regionale n. 445119 del 05 ottobre 2021, tesa all'attivazione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, della procedura di autorizzazione unica regionale finalizzata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", della potenza di 5.190,90 kWp, localizzato nei Comuni di Masi (PD), Badia Polesine (RO) e Lendinara(RO);

PRESO ATTO che l'intervento suddetto consiste nell'installazione di un campo fotovoltaico/impianto di produzione e nella realizzazione di un elettrodotto di collegamento;

RICORDATO che in data 30 novembre 2021 è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "ITALIA OGGI" e all'albo dei Comuni di Badia Polesine, Lendinara e Masi l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), rilasciato con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della Regione del Veneto n. 221 del 26 ottobre 2022, è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", della potenza di 5.190,90 kWp, localizzato nei Comuni di Masi (PD), Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO);

EVIDENZIATO che con il suddetto provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e apposto sui beni immobili interessati dal collegamento alla rete di distribuzione, in conformità al D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato alla servitù di elettrodotto che sarà imposta in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

RILEVATO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) sopra citato è divenuto efficace con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 2 novembre 2022, n. 130;

DATO ATTO che la Regione del Veneto - Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in seguito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, con nota acquisita agli atti in data 04.11.2022 prot. n. 68426, ha chiesto a questa Provincia di procedere all'asservimento degli immobili siti in Comune di Masi, indicati nel piano particellare di asservimento facente parte del progetto in parola, ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2003 e dell'art. 70 della Legge Regionale 7 novembre 2003, n.27;

DATO ATTO, altresì, che Chiron Energy SPV 17 S.r.l., con note acquisite agli atti in data 10.11.2022 prot. n. 69824/22 e in data 16.01.2023 prot. n. 2177, ha chiesto a questa Provincia di procedere con l'imposizione della servitù di elettrodotto, per le aree site nel Comune di Masi;

RICORDATO che, relativamente al procedimento di imposizione di servitù di elettrodotto per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, la Provincia di Padova svolge la funzione di Autorità Espropriante, mentre Chiron Energy SPV 17 S.r.l. è Promotore del procedimento di imposizione della servitù di elettrodotto e che Beneficiario dell'imposizione della servitù è E-Distribuzione s.p.a.;

omissis

VISTO il D.P.R. 327/2001;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

Art. 1 E' imposta la servitù inamovibile di elettrodotto per la posa di cavi MT 20 KV posati entro una tubazione in PE/AD, così come prevista nel progetto approvato, interrata ad una profondità minima di 1 m, il cui tracciato è indicato con linea tratteggiata di colore rosso (cavo MT) e con fascia di rispetto della larghezza complessiva di m 4,00, quest'ultima evidenziata in colore arancione, nelle planimetrie allegata al presente decreto quali parti integranti, a favore di E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, via Ombrone 2 - cap 00198 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00, Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A.922436.

Art. 2 La servitù di cui al precedente art. 1 viene imposta sulle aree indicate negli elenchi allegati al presente decreto per farne parte integrante, nella misura riportata negli elenchi stessi alla voce "Superficie da asservire" ed ha per oggetto:

a) la facoltà per E-Distribuzione s.p.a. di:

- far accedere sul fondo asservito per la posa del cavo interrato il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto,
- scavare, posare sostegni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto,
- deramificare e/o abbattere quelle piante che possano essere di impedimento alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto,
- far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria,
- cambiare o modificare il numero dei conduttori e dei loro accessori,

b) l'obbligo di per il proprietario del fondo asservito di:

- non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto o sia pregiudizievole all'esercizio dello stesso;
- non piantare e di mantenere libere da alberi di alto fusto a meno di 2 metri la fascia asservita;
- di non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrate o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad E-Distribuzione s.p.a. la verifica di compatibilità con l'elettrodotto.

Art.3 L'indennità provvisoria per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e sono riportate negli elenchi allegati al presente Decreto alla voce "Indennità provvisoria complessiva di servitù".

Art. 4 Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, il presente decreto dispone l'imposizione del diritto di servitù a favore di E-Distribuzione s.p.a. alla condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di 2 anni; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Art. 5 Chiron Energy SPV 17 S.r.l. o E-Distribuzione s.p.a. provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto ai proprietari e agli eventuali possessori, se conosciuti, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici incaricati; ai sensi dell'art. 23, comma g) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Art. 6 Il beneficiario dell'imposizione della servitù darà atto dell'esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7 I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù; possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 8 I soggetti proprietari dei terreni asserviti, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Provincia l'accettazione dell'indennità di asservimento (utilizzando il modello allegato); in caso di accettazione Chiron Energy SPV 17 S.r.l. provvederà al pagamento delle somme spettanti a seguito di apposita ordinanza di pagamento emessa dalla Provincia.

Art. 9 Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o di silenzio, questa Provincia provvederà ad ordinare a Chiron Energy SPV 17 S.r.l., con apposita ordinanza, di depositare l'indennità provvisoria di asservimento, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia; entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide l'indennità provvisoria proposta con il presente atto può:

a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.P.R. 327/2001,

designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino l'indennità definitiva;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso l'indennità definitiva sarà determinata tramite la Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del D.P.R. 327/2001, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del D.P.R. 327/2001.

Art. 10 Chiron Energy SPV 17 S.r.l provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del decreto di asservimento presso l'Agenzia delle Entrate; Chiron Energy SPV 17 S.r.l dovrà tempestivamente provvedere a dare notizia all'autorità espropriante della data dell'effettuazione dell'immissione in possesso, al fine di consentire le annotazioni e comunicazioni previste dal 5° comma dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

Art. 11 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, a cura e spese di Chiron Energy SPV 17 S.r.l., ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001; il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 12 Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 13 In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
- in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Dirigente Area Tecnica - Servizio Viabilità e Ciclabilità Ing. Marco Pettene